

# ORDINANZA SINDACALE

**N. 397 DEL 20/11/2020**

**OGGETTO:** MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – NUOVE DISPOSIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DAL 23 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2020.

## IL SINDACO

**VISTO** il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 con il quale sono state adottate “Misure urgenti connesse con la proroga (31 gennaio 2021) della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.

## **RICHIAMATI:**

- il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, convertito dalla Legge n. 13 del 05.03.2020;
- il Decreto Legge n. 19 del 25.03.2020, rubricato “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito dalla Legge n.35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito dalla Legge 14.07.2020 n. 74.

**VISTO** il D.P.C.M. del 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

**VISTO** il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, in vigore fino al 13.11.2020, nonché il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato D.P.C.M. 13 ottobre 2020

**VISTO** il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del

contagio sull'intero territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19.

**VISTO** il D.P.C.M. 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che individua tre aree: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese.

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia, n. 374 del 3 ottobre 2020, avente ad oggetto "Misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

**VISTO** l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale".

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il recente incremento dei casi sia sul territorio comunale che nelle zone limitrofe, che hanno portato la provincia di Barletta-Andria-Trani ad essere una delle province in Puglia con un più elevato aumento di casi.

**ATTESA** la necessità, per quanto su indicato, di dover adottare misure più restrittive a tutela della salute pubblica.

**PRESO ATTO** che le richiamate norme nazionali e regionali si pongono come obiettivo il distanziamento sociale, l'adozione di tutte le misure prudenziali ivi compreso l'uso della mascherina, il divieto di ogni forma di assembramento, al fine di contenere e limitare la diffusione del Covid-19.

**CONSIDERATO** che la Puglia risulta destinataria delle più stringenti misure di cui all'art. 2 del citato DPCM 3 novembre 2020, in quanto collocata, con Ordinanza del Ministero della salute, del 4 novembre 2020 in uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio "alto" (cd. area arancione).

**CONSIDERATO** che per le Regioni cosiddette "aree arancione" come la Puglia, il DPCM 3 novembre 2020, al comma 5 del ridetto articolo 2, dispone che "le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose".

**DATO ATTO** che le Amministrazioni Comunali sono chiamate a concorrere al soddisfacimento del predetto obiettivo di contenere e contrastare i rischi derivanti dell'epidemia in atto, avendo la possibilità di adottare provvedimenti anche contingibili ed urgenti alla luce di

eventuali esigenze territoriali, a condizione che provvedimenti più restrittivi a tutela della salute pubblica non siano incompatibili con provvedimenti regionali o nazionali.

**SENTITE** le associazioni e organizzazioni di categoria del commercio nell'incontro del 18 novembre 2020, in cui si è iniziata a valutare l'opportunità di modificare le caratteristiche di svolgimento del mercato settimanale per evitare la chiusura dello stesso;

**DATO ATTO** che:

- è interesse pubblico primario - in ragione del numero complessivo dei contagi - di contenere il rischio del diffondersi del virus;
- il presente provvedimento ha una efficacia temporale limitata (dal 23 novembre al 3 dicembre) ed è suscettibile di rimodulazione in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi della situazione epidemiologica.

**CONSIDERATO** che le caratteristiche dell'attuale sede del mercato settimanale del Comune di Andria, posta nella zona circoscritta tra Via Gramsci, Via Buoizzi e Via della Pineta, per la sua conformazione e disposizione, non consente, al momento, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori, al fine di evitare assembramenti.

**RITENUTO** necessario, per salvaguardare la continuità del funzionamento del mercato e nel contempo rispettare le fondamentali misure di contenimento del contagio, adottare opportuni accorgimenti, nella misura di un maggior distanziamento tra i posteggi, stabilendo che gli operatori assegnatari dei posteggi con numero pari e con numero dispari si alternino in presenza con cadenza quindicinale.

**CONSIDERATO** che i commercianti nel frattempo hanno potuto prendere atto delle misure comportamentali da adottare per rispettare le prescrizioni governative, in particolare garantire la fruizione da parte dei consumatori ed evitare assembramenti nei pressi dei banchi di vendita su area pubblica, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra gli avventori.

**CONSIDERATO**, inoltre, che nella riunione dei Sindaci della Provincia BAT con il Prefetto, del 20/11/2020, il Dirigente del Servizio di Prevenzione della Asl - Bat, in sostituzione del Direttore Generale della ASL BAT, ha rappresentato, in ordine al trend di diffusione del virus nella provincia Barletta Andria Trani, un significativo aumento di casi ed un elevato tasso di incidenza in relazione alla popolazione residente nel Comune di Andria, consigliando di approntare ogni e più utile provvedimento teso a contenere il diffondersi del contagio;

**VISTO** l'art.6 del vigente Regolamento del Mercato Settimanale del Comune di Andria approvato con Delibera di C.C. n.15 del 31/01/2005, così come modificato dalla Delibera di C.C. n.12 del 21/02/2007.

**VISTA** l'attuale collocazione del mercato settimanale e l'assegnazione dei posteggi approvata a seguito della ristrutturazione dell'area con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/5/2012.

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

### **ORDINA**

per i motivi esplicitati in premessa, con decorrenza dal giorno **23 novembre fino al 3 dicembre 2020**, eventualmente reiterabile e modificabile anche più volte fino al tempo in cui permane la situazione emergenziale da Covid-19, che il funzionamento del mercato settimanale si svolga nelle seguenti modalità:

- lunedì 23 novembre 2020 sarà prevista la presenza degli operatori assegnatari dei posteggi con numero PARI; gli operatori dei posteggi con numero PARI del settore alimentare, posti su via Pasolini, lato Stadio, tratto via Giuliani-via Buoizzi, saranno posizionati su via BUOZZI tratto VIA PASOLINI-VIA BERNA;
- lunedì 30 novembre 2020 sarà prevista la presenza degli operatori assegnatari dei posteggi con numero DISPARI; gli operatori dei posteggi con numero DISPARI del settore alimentare, posti su via Pasolini, lato Stadio, tratto via Giuliani-via Buoizzi, saranno posizionati su via BUOZZI tratto VIA PASOLINI-VIA BERNA;

Inoltre, i commercianti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) essere muniti di idonee mascherine e guanti;
- b) mettere a disposizione gel disinfettante per le mani per gli avventori;
- c) dopo aver maneggiato il denaro, disinfettarsi le mani, oppure prima di maneggiare il denaro indossare un secondo guanto;
- d) garantire la presenza per ogni banco di non più di un cliente per volta;
- e) vigilare affinché non si creino assembramenti davanti al banco di vendita;
- f) assicurare che gli avventori rispettino la distanza di sicurezza di almeno 1 mt, utilizzando appositi sistemi di distanziamento o avvalendosi di personale all'uopo incaricato, e che per tale finalità andranno esposte appositi cartelli informativi;

Si stabilisce altresì che al mercato potranno partecipare solo coloro che sono in possesso di regolare concessione di posteggio, escludendo quindi i cosiddetti "spuntisti".

La verifica sulla corretta disposizione dei posteggi (pari o dispari) dovrà essere curata dalla Polizia Locale direttamente in loco, secondo la planimetria predisposta dall'Ufficio SUAP.

**Si AVVERTE** che qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell'area di mercato che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale, si procederà a disporre la chiusura del mercato stesso fino a cessata emergenza.

Qualora la Regione Puglia o la Provincia Barletta-Andria-Trani dovesse essere ricompresa tra i territori individuati come “zona rossa” (scenario di tipo 4 secondo il DPCM 3 novembre 2020 art. 3 c.1), tale ordinanza decadrà della sua efficacia applicandosi le norme del decreto.

Informa altresì, che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Pasquale Antonio Casieri, dirigente del Servizio Attività Produttive, Mercati, Fiere, Agricoltura, SUAP.

### DISPONE

Che copia della presente - venga pubblicata sul sito web del Comune di Andria al fine di darne la massima diffusione;

- venga trasmessa al Sig. Prefetto di Barletta Andria Trani; alle forze dell'ordine presenti sul territorio, Comandi della Compagnia Carabinieri – Commissariato di Pubblica Sicurezza Guardia di Finanza;
- venga trasmessa alla ASL territorialmente competente;
- venga trasmessa alle Associazioni di categoria.

Al Corpo di Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine è demandato il controllo per il rispetto della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione davanti al Tar Puglia e/o in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199).

### IL SINDACO

Giovanna Bruno / INFOCERT SPA